



**Asse IV Energia - Azione 4B.4.2.1 del PO FESR 2014-2020**

**Patto per la Basilicata- Linea strategica n. 20**

## **AVVISO PUBBLICO EFFICIENZA ENERGETICA DELLE IMPRESE**

Aiuti a progetti di investimento di efficienza energetica degli impianti produttivi e delle unità locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo 'autoconsumo dell'unità locale produttiva

**Regione Basilicata** Dipartimento Politiche di Sviluppo,  
Lavoro, Formazione e Ricerca  
Ufficio Politiche di Sviluppo  
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

## Riferimenti programmatici e normativi

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi degli articoli 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- il PO FESR 2014-2020 redatto dalla Regione Basilicata in linea con l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il succitato Accordo di Partenariato ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5901 del 17 agosto 2015 - Presa d'atto con D.G.R. n. 1284 del 7/10/2015;
- i criteri di selezione delle operazioni approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014/2020 del 22 marzo 2016;
- la D.G.R. n. 360 del 12 aprile 2016 di presa d'atto degli esiti delle decisioni e dei documenti approvati nel corso della I seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 del 22/03/2016;
- la D.G.R. n. 1379 del 30 ottobre 2015 con la quale la Giunta ha approvato il Piano Finanziario per Priorità di Investimento, Obiettivo Specifico ed Azione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 – 2020;
- la D.G.R. n. 487/2016 con la quale si è proceduto all'individuazione dei Responsabili delle Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o Uffici coinvolti nelle fasi di selezione delle operazioni per il PO FESR Basilicata 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 156 del 20 giugno 2017, entrato in vigore il 10/07/2017, che modifica il Reg. (UE) n.651/2014 rispetto agli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, ai regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche), e modifica il Reg. (UE) n.702/2014 (rispetto al calcolo dei costi ammissibili);
-

- Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata recante disposizioni in materia di Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, sottoscritto il 02/05/2016 tra Regione Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Il D.Lgs. 31.03.1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15.03.1997, n. 59";
- La Legge 24.03.2012, n. 27; "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- Il Decreto 20.02.2014 n. 57; "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27";
- Il D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- Il D.Lgs. 3.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Il D.Lgs. 4.07.2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice Privacy".

## Art.1 Finalità

1. Il presente Avviso Pubblico denominato "Efficienza energetica delle imprese" è lo strumento agevolativo a favore delle imprese individuato per attuare l'azione 4B.4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive" della priorità di investimento 4B "Sostenere la transazione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese" del programma Operativo Regionale PO FESR 2014-2020 e del Patto per la Basilicata FSC 2014-2020.
2. La finalità della misura è quella di agevolare le imprese nella realizzazione, nelle proprie sedi operative, di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica anche attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo "autoconsumo" con l'obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi mediante la razionalizzazione dei cicli produttivi, l'utilizzo efficiente dell'energia e l'integrazione in situ della produzione di energia da fonti rinnovabili.

## Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico, fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti richiamati nelle premesse, si applicano le definizioni di cui all' **ALLEGATO A**.

## Art. 3 Soggetti ammissibili a finanziamento

1. Possono accedere alle agevolazioni le Grandi imprese, le Medie, le Piccole e Micro imprese secondo la definizione di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, che intendono realizzare l'investimento in sedi operative ubicate o da ubicarsi nel territorio della Regione Basilicata e che siano già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, alla data di inoltro della candidatura telematica.
2. Le imprese che intendono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso sono tenute alla data di inoltro della candidatura telematica a:
  - a) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  - b) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
  - c) non essere impresa in difficoltà<sup>1</sup>;
  - d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
  - e) non trovarsi nelle condizioni di prevenzione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia);
  - f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile);
  - g) che per le stesse spese per cui è richiesta l'agevolazione sul presente avviso pubblico, la impresa non abbia fruito di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti.
3. Prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui al successivo articolo 12 per le imprese che avranno superato favorevolmente la verifica formale e di merito sarà verificato:
  - a) il possesso di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

---

<sup>1</sup> Cfr. Allegato A per la definizione di *Impresa in difficoltà* (Reg. UE n.651/2014 così come modificato dal Reg. UE n. 1084/2017)



- c) che non ci sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs n. 159/2011;
4. I requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere mantenuti fino alla data di completamento dell'investimento<sup>2</sup>, pena la decadenza/revoca dell'agevolazione.

#### Art. 4 Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 29.223.126,00 di cui €21.900.000,00 a valere sul PO FESR 2014-2020 ed € 7.323.126,00 su FSC 2014-2020.
2. **La dotazione finanziaria complessiva di cui al precedente comma 1 pari ad € 29.223.126,00 è così ripartita:**
  - € 9.223.126 a favore delle Grandi imprese
  - € 20.000.000 a favore delle PMI (micro, piccole e medie imprese).
3. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

#### Art. 5 Investimenti ammissibili

1. Gli interventi ammissibili ad agevolazione devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D.Lgs. 102/2014. La diagnosi energetica, redatta secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'**allegato B** al presente Avviso Pubblico, è obbligatoria per la candidatura ad agevolazione degli interventi al presente Avviso. La diagnosi energetica può in alternativa essere sostituita, ove già disponibile, dalla certificazione ISO 50001 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato B al presente Avviso Pubblico (D.Lgs 102/2014).
2. Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti tipologie di intervento:

##### **Tipologia 0 –diagnosi energetica e spese tecniche per le sole PMI**

Spese per la predisposizione del documento di diagnosi energetica a corredo del programma di investimento proposto che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e quelle che verranno conseguiti con l'investimento. Tale tipologia di intervento è ammessa ad agevolazione solo per le PMI così come definite dall'allegato I del Reg. n. 651/2014. Le diagnosi energetiche, per le PMI che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art. 8 del D.lgs 102/2014 potranno essere predisposte da un tecnico abilitato iscritto all'albo, esterno all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'impresa.

---

<sup>2</sup> Definito al successivo art. 13 comma 6

### Tipologia A- Interventi di efficienza energetica:

- a) installazione d'impianti di cogenerazione ad alto rendimento secondo la definizione di cui all'**allegato A**;
- b) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, diretti a ridurre i consumi energetici tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria (a solo titolo esemplificativo: sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica e illuminazione, se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici come ad esempio building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici);
- c) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dell'immobile oggetto della sede operativa (a solo titolo esemplificativo: isolamento termico dei perimetri dove si svolge il ciclo produttivo come ad esempio rivestimenti, infissi, isolanti). Non sono ammissibili interventi di natura strutturale sugli immobili;
- d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza energetica;
- e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica, nonché interventi che mirano all'efficientamento d'impianti già esistenti.

**Tipologia B - Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili** la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato. Saranno agevolati gli interventi d'installazione d'impianti da fonti rinnovabili realizzati nel lotto di ubicazione della sede operativa e fino ad una potenza nominale non superiore a 500 kW elettrici e solo se destinata all'autoconsumo della sede produttiva.

3. L'intervento della tipologia 0 deve essere candidato obbligatoriamente insieme agli interventi della tipologia A e/o B. Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento che prevedono il solo intervento della tipologia 0. Il programma di investimento, invece, può ricomprendere solo interventi della tipologia A o solo interventi della Tipologia B oppure interventi di entrambi le tipologie.
4. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere avviati successivamente alla data di inoltro della candidatura telematica di cui al successivo articolo 10. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dell'investimento. La predisposizione del documento di diagnosi energetica non costituisce avvio dell'investimento in quanto attività propedeutica all'individuazione degli interventi oggetto di agevolazione a valere sul presente avviso pubblico.
5. Sono ammissibili i programmi di investimento con un importo candidato almeno pari a €40.000,00 al netto di IVA.
6. A pena di inammissibilità di tutte le domande, ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sul presente Avviso.

## Art. 6 Settori di attività

1. Il settore di attività deve rientrare in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:

C - Attività manifatturiere, con l'esclusione dei seguenti codici: 20.6<sup>3</sup>, 24.10<sup>4</sup>, 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 30.11<sup>5</sup>, 33.15,

<sup>3</sup> Il codice 20.6 è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, par. 44 del Regolamento (CE) 651/2014 che qui si evidenzia:

“44) «settore delle fibre sintetiche»:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulta di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

<sup>4</sup> I codici da 24.10 a 24.34 qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, par. 43 del Regolamento (CE) 651/2014 che si evidenzia:

“43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm”;

<sup>5</sup> I codici 30.11 e 33.15 sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)” (in GUUE C317 del 30.12.2003) che si riporta:

Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

- a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:
  - i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
  - ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;
  - iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
  - iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato.

- G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
- I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- J – Servizi di informazione e comunicazione;
- N – Noleggio, agenzia di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ad esclusione delle divisioni 77, 78, 79, 80, 81;
- Q – Sanità e assistenza sociale;
- R - Attività creative, artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
- S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94.

2. In ogni caso sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Avviso gli aiuti:

- a) concessi a imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura; disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
  - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

In relazione a quanto esposto sopra, si applicano le seguenti definizioni:

- "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1379/2013;
- "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- "commercializzazione di un prodotto agricolo" la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo il prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, a qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata



commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

## Art. 7 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese effettuate a decorrere dalla data di inoltro della candidatura telematica, di cui al successivo articolo 10.
2. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:
  - a) Spese per consulenza, nel limite massimo del 8% dell'importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione solo per le PMI (micro, piccole e medie imprese) ad esclusione delle Grandi Imprese, relative a:
    - a.1) spese per consulenze redazione progetto di investimento;
    - a.2) spese di consulenza per la predisposizione della diagnosi energetica;
    - a.3) progettazione e direzione lavori;
    - a.4) collaudi previsti per legge.
    - a.5) eventuali ulteriori consulenze strettamente connesse alle finalità del programma di investimento.

L'importo massimo del contributo per le suddette spese non può superare il limite massimo di €60.000,00.

Le spese per consulenze sono agevolabili se prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano relative alle normali spese di funzionamento delle imprese. Tali spese, ove non dimostrabili tramite parcella di dettaglio, saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) entro un costo ammissibile ad agevolazione non superiore a €300,00 giornata/uomo.

- b) Spese connesse all'investimento materiale:
  - b.1) opere murarie ed assimilabili a esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto del programma di investimento candidato, nel limite massimo del 40% degli investimenti di cui all'art. 5 comma 2 tipologia A lettera a) e nel limite del 60% per gli interventi di cui alla Tipologia A lettera c);
  - b.2) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza, nonché interventi che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti;
  - b.3) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi ove strettamente funzionali all'efficientamento energetico;
  - b.4) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica nonché interventi che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti;
  - b.5) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempre che siano utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO<sub>2</sub> o inquinanti;

b.6) installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo nel limite di potenza nominale stabilita non superiore a 500 KWatt.

3. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- a) opere murarie generiche e comunque non finalizzate ai soli interventi di cui alla tipologia A "interventi di efficientamento energetico";
- b) le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- c) le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi se intervenute:
  - c.1 tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;
  - c.2 tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto c.1. Qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela.
- d) i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).
- e) le imposte e tasse, ammende, multe e penali;
- f) acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
- g) tutte le spese rientranti tra quelle di cui al presente art. 7 che non saranno capitalizzate dall'impresa beneficiaria al momento delle verifiche di cui al successivo art. 13;
- h) spese relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature usati;
- i) spese di manutenzione ordinaria;
- l) spese di viaggio;
- m) spese relative all'attività di rappresentanza;
- n) mezzi e attrezzatura di trasporto;
- o) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia inferiore 200,00 euro;
- p) interessi passivi;
- q) spese per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);
- r) spese per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano";
- s) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate;
- t) le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.

4. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.ba., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria e dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
5. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati).
6. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
7. Qualora le spese per l'investimento risultino (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziato nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato. Nel caso le spese per l'investimento risultino inferiori sarà ridotto proporzionalmente l'importo del contributo spettante.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 e ss.mm.ii.
9. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

## Art. 8

### Campo di applicazione e intensità d'aiuto

1. Sull'importo delle spese sostenute ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto impianti, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020, nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 (artt. 18, 38, 40 e 41) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187/2 del 26.06.2014 entro i limiti delle intensità espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale 2014/2020 e previste per il presente Avviso Pubblico come di seguito riportato:
  - per le Grandi Imprese un aiuto non superiore al 30% delle spese ammesse ad agevolazione fino ad un contributo massimo di € 500.000,00 e massimo di € 800.000,00 per le grandi imprese energivore<sup>6</sup>;
  - per le Medie Imprese un aiuto non superiore al 40% delle spesa ammesse ad agevolazione fino ad un contributo massimo di € 400.000,00 e massimo di € 600.000,00 per le imprese energivore;

---

<sup>6</sup> Per la definizione di PMI e di "imprese energivore", si veda **Allegato A**;

- per le Piccole Imprese un aiuto non superiore al 50% delle spese ammesse ad agevolazione fino ad un massimo di € 300.000,00 e massimo di € 500.000,00 per le imprese energivore;
- per le Micro Imprese un aiuto non superiore al 50% delle spese ammesse ad agevolazione fino ad un massimo di € 200.000,00 e massimo di € 400.000,00 per le imprese energivore.

2. L'impresa deve garantire che almeno una quota del 25% dell'investimento candidato deve essere priva di qualsiasi forma di sostegno pubblico.

### Art. 9 Criteri di priorità per l'ordine di istruttoria

1. L'ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni è determinato dal punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica (**allegato C**), sulla base dei seguenti criteri:

n	Criteri di selezione <sup>7</sup>	Indicazioni metodologiche	Riferimenti	Indicatori	Punteggio (Pi)
A	Interventi di efficientamento energetico a elevato contenuto innovativo e incidenti anche sul processo produttivo	Il punteggio prende a riferimento i valori ottenuti dalla diagnosi energetica	R = Risparmio ottenuto; Ep <sub>in</sub> = Energia Primaria Iniziale (Unità di misura: KJ); Ep <sub>fin</sub> = Energia Primaria Finale (Unità di misura: KJ); Inv = Importo Investimento candidato (Unità di misura: €)	$R = (E_{p_{in}} - E_{p_{fin}}) / Inv_{tot}$	Valore R/1.000
B	Interventi che massimizzano la riduzione di emissioni	Il punteggio prende a riferimento il valore di CO <sub>2</sub> risparmiato per ogni euro investito come ottenuto dalla diagnosi energetica. I punteggi della tipologia A e tipologia B sono cumulabili	Tipologia A - Interventi di efficienza energetica	CO <sub>2</sub> /€ >0,7 e <=1	0,5
				CO <sub>2</sub> /€ >1	1
			Tipologia B - Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili	CO <sub>2</sub> /€ >0,5 e <=0,8	0,4
				CO <sub>2</sub> /€ >0,8	1
C	Maggiore compartecipazione finanziaria privata. Nel caso in cui la riduzione dell'intensità di aiuto non comporta una riduzione del contributo ricompresa nel massimo concedibile, la riduzione percentuale sarà applicata al contributo medesimo.			Riduzione pari ad almeno 5% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso	0,2

<sup>7</sup> Entrambi i punteggi A e B premiano gli interventi che integrano efficienza energetica, abbattimento di emissione ed autoproduzione di energia.



		Riduzione pari ad almeno 10% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso	0,5
<b>Totale punteggio</b>			<b><math>\sum P_i</math></b>

- Sulla base del risultato del punteggio totale ( $\sum P_i$ ), alla terza cifra decimale, sarà stilato l'ordine istruttorio con punteggio decrescente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'Avviso. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita automaticamente al soggetto che si è ridotto la percentuale superiore del contributo. Nel caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.
- Durante la fase di compilazione della candidatura telematica, dovrà essere allegata la diagnosi energetica a supporto dei punteggi auto attribuiti (A e B) definiti al precedente comma 1.

### Art. 10

#### Modalità di presentazione delle domande e valutazioni intermedie

- Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni e i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o eventualmente da un Soggetto terzo delegato individuato dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca nelle modalità stabilite dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale vigente;
- La valutazione dei programmi di investimento candidati ove non fosse delegata a un Soggetto terzo sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca che potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti della sua società in house Sviluppo Basilicata e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.
- La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del giorno **01/10/2017** e fino alle ore **20.00** del giorno **30/11/2017**. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente.
- Nel caso in cui a chiusura dello sportello di cui al precedente comma 3 le domande di agevolazione pervenute non assorbano l'intera dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico, lo sportello telematico sarà riaperto entro 5 giorni dalla data di chiusura dello sportello precedente. Potranno essere aperti più sportelli fino a completo esaurimento delle risorse finanziarie che sono state o saranno assegnate al presente Avviso Pubblico.
- Differimenti dei termini e/o integrazioni del calendario di apertura dello sportello telematico di cui ai precedenti commi 3 e 4 potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente.

6. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico prevede le seguenti fasi che saranno, comunque, puntualmente dettagliate nelle linee guida riportate nella piattaforma informatica “Centrale Bandi”:
  - a) i soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale;
  - b) la partecipazione all’Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica “Centrale Bandi” tramite connessione al sito istituzionale: [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) nella sezione “Avvisi e Bandi”. All’interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica.
7. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) è redatta secondo lo schema di cui all’**Allegato C** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - diagnosi energetica secondo i contenuti minimi riportati nell’**allegato B** firmata digitalmente dal tecnico abilitato;
  - copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’impresa candidata.
8. Nei 2 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello di cui al precedente comma 3 sul portale della Regione Basilicata [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it), saranno pubblicati i due elenchi provvisori (uno per le grandi imprese e l’altro per le PMI), delle sole istanze istruibili secondo l’ordine progressivo conseguito di cui all’art. 9 comma 2 e rientrati nella dotazione finanziaria assegnata a ciascun elenco dall’Avviso. Nel caso in cui in ciascuno elenco siano presenti soggetti che hanno conseguito la medesima posizione che, però, non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria dell’Avviso, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco di cui al presente comma, verrà pubblicata sul portale della Regione Basilicata, [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it), la data ed il luogo in cui l’Ufficio regionale provvederà ad espletare il sorteggio pubblico tra i soggetti interessati. Qualora non sia necessario effettuare il sorteggio si rimanda alle disposizioni di cui al comma 10.
9. Nel caso in cui sarà necessario effettuare il sorteggio, di cui al precedente comma 8, l’Ufficio competente ripubblicherà sul sito istituzionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it), entro 10 giorni naturali e consecutivi successivi dalla pubblicazione dell’elenco di cui al precedente comma 8 il/i nuovo/i elenco/chi provvisorio/i delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria che tiene conto degli esiti del sorteggio. Qualora non sia necessario il sorteggio, l’elenco provvisorio richiamato al precedente comma 8 è quello definitivo.
10. Entro **15 giorni naturali e consecutivi** dalla data di pubblicazione sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione Basilicata della determina dirigenziale di presa d’atto dei due elenchi provvisori di cui al precedente comma 8 o 9 i soggetti presenti nei due elenchi per confermare la domanda telematica di contributo dovranno accedere tramite connessione al sito istituzionale: [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) - sezione “Avvisi e Bandi”, alla “my page” della propria istanza e caricare, firmare e protocollare la documentazione elencata al successivo comma 12. **Tale termine è perentorio a pena la non ricevibilità della domanda di contributo.** I documenti che necessitano di firma dovranno essere firmati digitalmente.
11. L’indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al

presente avviso pubblico è il seguente:  
[avviso.efficientamento.energetico.impres@cert.regione.basilicata.it](mailto:avviso.efficientamento.energetico.impres@cert.regione.basilicata.it);

12. La documentazione da caricare sulla piattaforma informatica nei termini e nelle modalità indicate di cui al precedente comma 10 è la seguente:
  - a. Programma degli interventi secondo il format di cui all'**Allegato D**, con documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa, completo di tutte le informazioni previste, firmato digitalmente dal legale rappresentante/titolare;
  - b. quadro economico delle spese del programma di investimento candidato in formato excel secondo lo schema di cui all'**Allegato E**;
  - c. atto di impegno del proprietario dell'immobile all'esecuzione delle opere murarie qualora previste nel piano d'investimento candidato secondo il format di cui all'**Allegato H**;
  - d. titoli abilitativi/autorizzazioni necessarie per la realizzazione del programma candidato (ove già disponibili);
  - e. elaborati grafici di progetto e documentazione fotografica dello stato dell'arte;
  - f. computo metrico estimativo redatto secondo la "Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche" della Regione Basilicata vigente alla data di candidatura telematica;
  - g. quadro economico degli interventi;
  - h. documentazione a supporto delle spese indicate (a titolo esemplificativo: offerte e preventivi, computo metrico, ecc.). Qualsiasi tipologia di spesa non supportata da documentazione giustificativa non sarà ammessa ad agevolazione;
  - i. ultimo bilancio approvato ovvero ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata relativa all'esercizio precedente alla data di inoltro della Domanda di Agevolazione, qualora la data dell'inoltro è successiva alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale. In caso contrario ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata;
  - j. attestazione, rilasciata da un istituto di credito, comprovante la reale capacità di far fronte almeno alla quota di cofinanziamento del programma di investimento a proprio carico (attraverso risorse proprie e/o mediante finanziamento esterno) secondo lo schema di cui all'**Allegato I**. Non verrà ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità certificazione generica che non riporti tutte le informazioni minime richieste nell'allegato I e che riporti una data antecedente superiore a 30 giorni alla data di inoltro della domanda telematica;
  - k. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente attestante o meno i requisiti di cui all'art. 7 comma 3 lettera b) e c).
13. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
14. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una Domanda di

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE

Agevolazione relativa a più programmi di investimento.

15. Tutte le comunicazioni relative alla fase di valutazione, di concessione degli aiuti, di variazione del piano di investimento ed erogazione del contributo ed ogni altra comunicazione riguardante il procedimento amministrativo saranno notificate dall'Ufficio Competente o suo delegato attraverso comunicazione tramite PEC all'indirizzo dell'impresa.
16. L'impresa dovrà altresì rispondere nei tempi e nei modi previsti nelle relative comunicazioni di cui al precedente comma 15, caricando la documentazione richiesta nelle citate comunicazioni sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella "my page", inviando all'Ufficio Competente o suo delegato comunicazione tramite PEC dell'avvenuto caricamento.

### Art. 11

#### Istruttoria delle domande e soglia di ammissibilità

1. La valutazione delle domande di agevolazione prevede:

##### a) Verifica formale

La verifica formale è finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti, di cui all'art. 3 ("*Soggetti ammissibili a finanziamento*"), dei Programmi di Investimento di cui all'art. 5 ("*Investimenti ammissibili*"), la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione presentata di cui all'art. 10 ("*Modalità di presentazione delle domande*").

##### b) Verifica di merito

La verifica di merito delle domande ammissibili, in seguito al superamento della verifica formale è finalizzata a:

- verificare la compatibilità, completezza e coerenza del programma di investimento candidato con gli obiettivi e con le condizioni previste dall'Avviso Pubblico;
- valutare i progetti/programmi candidati e assegnare i punteggi di cui all'**Allegato F**;
- controllare l'ammissibilità, la rispondenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 7 ed alle finalità del progetto/programma di investimento candidato.

2. La struttura di valutazione può durante la verifica formale e di merito:

- a) ove necessario, convocare ufficialmente i soggetti interessati al fine di approfondire alcune tematiche del progetto/programma di investimento non rilevabili dalla documentazione prodotta;
- b) domandare ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni documentali secondo le modalità e le forme descritte all'art. 10 comma 15.

3. L'impresa entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione sulla PEC della richiesta di cui sopra dovrà fornire risposta all'Ufficio Competente o suo delegato secondo le modalità e le forme di cui all'art. 10 comma 16. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.
4. Saranno ammesse alle agevolazioni le iniziative che superino con esito positivo la verifica formale e di merito e nell'ambito della verifica di merito **avranno totalizzato un punteggio complessivo pari o superiore a 7/15,5.**



5. Le istanze che non avranno superato una delle due verifiche saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990 e sarà data comunicazione all'impresa nelle forme e modalità di cui al precedente art. 10 comma 15.
6. Saranno effettuati controlli, anche a campione almeno sul 10% delle domande proposte per l'ammissione, sui dati dichiarati dal Rappresentante legale dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.

## Art. 12 Concessione delle agevolazioni

1. Ai soggetti che hanno superato favorevolmente anche la verifica di merito, l'ufficio competente richiederà, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 10 comma 15, la seguente documentazione:
  - a. copia conforme del titolo di disponibilità dell'immobile secondo la definizione di cui all'Allegato A all'Avviso nell'ambito del quale verrà realizzato il programma d'investimento. Lo stesso deve avere durata compatibile con gli obblighi previsti dal successivo art. 14;
  - b. copia conforme di tutte le autorizzazioni previste dal programma d'investimento candidato (costruttive e ambientali);
  - c. per le imprese con un contributo concedibile superiore ad Euro 150.000,00 dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'art. 85 del D.lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
  - d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante o meno:
    - d.1 che l'impresa non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materie di aiuti;
    - d.2 che l'impresa abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario indicandone la misura;
  - e. attestazione resa dal legale rappresentante dell'impresa relativa al Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii. (norme di prevenzione dell'antiriciclaggio).
  - f. contratto di mutuo per l'importo indicato nell'attestazione bancaria allegata alla domanda di agevolazione (*ove previsto*).
  - g. conferma da parte di un istituto bancario della disponibilità di mezzi propri indicati nell'attestazione bancaria allegata alla domanda di agevolazione (*ove previsto*). Qualora l'investimento sia stato avviato e alcune spese già sostenute occorrerà presentare la copia conforme all'originale delle fatture, delle ricevute di pagamento, degli estratti conto e delle dichiarazioni di quietanza liberatoria (secondo lo schema di

cui all'**Allegato L**) al fine di dimostrare la quota parte dell'investimento sostenuto e dei mezzi propri già impiegati.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro il termine perentorio di **30 giorni** dalla ricezione della richiesta tramite PEC da parte dell'Ufficio Competente o suo delegato, pena la decadenza dalle agevolazioni. Eventuale proroga del termine potrà essere concessa dall'ufficio competente solo per cause imputabili a soggetti terzi motivabili e supportate da idonea documentazione giustificativa.
3. Acquisita la documentazione indicata al precedente comma 1 ed effettuate le pertinenti verifiche, l'Ufficio Regionale o suo delegato procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
4. Nel caso di esito negativo del DURC sarà adottato il provvedimento di concessione a condizione che l'impresa beneficiaria regolarizzi la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto provvedimento; pena la decadenza dalle agevolazioni.
5. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà notificato all'impresa tramite PEC secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 15.
6. L'impresa beneficiaria dovrà restituire il provvedimento di concessione firmato digitalmente, secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 16, quale formale accettazione delle condizioni in esso previste, entro 10 giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento nella casella PEC di destinazione. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, il codice COR (Codice Identificativo dell'aiuto), l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, le modalità di rendicontazione della spesa, nonché eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente avviso pubblico. La mancata restituzione del provvedimento firmato digitalmente entro i termini sopra indicati sarà ritenuta rinuncia all'agevolazione concessa.

### Articolo 13 Modalità di erogazione

1. Il contributo in conto impianti per le spese di cui al precedente articolo 7 sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), della verifica ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti EQUITALIA), e, ove previsto, della certificazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a quattro (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al 20% del programma di investimento ammesso ad agevolazione); ciascun stato di avanzamento, deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.
2. In corrispondenza delle richieste di erogazione di ciascun stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'Ufficio Competente e/o da Soggetto Delegato specifici controlli in loco delle opere eseguite e/o dei beni e servizi acquisiti presenti nello stabilimento sulla base della documentazione di rendicontazione fornita.

3. La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca di Italia<sup>8</sup>.
4. Per ciascuno stato di avanzamento (anche a titolo di anticipazione) la richiesta di erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma informatica "**SIFESR**<sup>14.20</sup>", nella "my page" della propria istanza come da indicazioni dettagliate di accesso riportate nel provvedimento di concessione, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta di erogazione. La richiesta di erogazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- fatture debitamente quietanzate e di altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese sostenute, completa della dicitura di cui al successivo art. 14 comma 1 lettera p);
  - dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata secondo il format di cui all'**allegato L**. Le dichiarazioni liberatorie dovranno essere firmate digitalmente dai soggetti fornitori o in caso di fornitori esteri che non sono obbligati al possesso della firma digitale, scansione in pdf della copia conforme all'originale della dichiarazione dallo stesso sottoscritta;
  - estratto conto bancario (o postale) integrale, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori e copia dei titoli di pagamenti;
  - attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 52 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.;
  - registri contabili dell'impresa con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e di pagamento richiesti a rendicontazione ovvero attestazione da parte di professionista abilitato della regolare registrazione e capitalizzazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione nonché che i pagamenti non siano avvenuti attraverso cessioni di beni o attraverso compensazione di qualsiasi bene tra il beneficiario e il fornitore. Per le imprese che non hanno adottato il registro dei cespiti dovranno

- 
- <sup>8</sup> La durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni;
  - tale fideiussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento dell'investimento in misura massima dell'80% dell'importo garantito, a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata;
  - la restante quota del 20% potrà essere svincolata solo a completamento delle operazioni;
  - la polizza stessa preveda apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato.

- presentare prospetto patrimoniale extra contabile con l'indicazione degli incrementi e delle relative quote di ammortamento;
- f) documentazione fotografica dell'investimento materiale rendicontato a valere su ciascuno stato di avanzamento;
  - g) contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc.;
  - h) perizia tecnica giurata a certificazione delle effettive spese sostenute relative alle opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto del programma di investimento candidato per ciascun stato di avanzamento rendicontato, redatta da un esperto della materia secondo il format **Allegato G**, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto nell'albo professionale competente. Tale documentazione non dovrà essere presentata in fase di richiesta di erogazione del saldo del contributo;
  - i) solo in occasione della richiesta di erogazione del saldo del contributo occorre presentare copia di:
    - i.1) certificati di collaudo delle opere di efficientamento e degli impianti efficientati;
    - i.2) atti di contabilità finale dei lavori relativamente alle opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto del programma di investimento candidato (art. 7 comma 2 lettera b.1);
    - i.3) certificati di pagamento emessi dalla Direzione dei Lavori nei confronti delle ditte intervenute nella realizzazione delle opere di efficientamento;
    - i.4) relazione tecnica sui risultati conseguiti, come definita nell'**Allegato B**.
  - j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante o meno:
    - j.1 che l'impresa non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materie di aiuti;
    - j.2 che l'impresa abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario indicandone la misura.
  - k) per le imprese con un contributo concesso superiore a Euro 150.000,00 dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'art. 85 del D.lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
  - l) attestazione resa dal legale rappresentante dell'impresa relativa al Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii. (norme di prevenzione dell'antiriciclaggio).
5. La richiesta di erogazione del saldo del contributo e la sua liquidazione sarà, invece, preceduta da apposito sopralluogo da parte dell'Amministrazione regionale e/o suo delegato teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento. Durante il sopralluogo dovrà essere fornita, per la presa visione, tutta la documentazione in originale per la quale è stata resa dichiarazione di conformità all'originale.
6. Per data di completamento dell'investimento si intende la data del pagamento (vale a dire la



data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione.

7. L'investimento si intende completamente realizzato allorché siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto ammesso.
8. I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso le modalità definite all'art. 7 comma 4; in particolare, sono esclusi gli importi regolati:
  - a) per contanti;
  - b) mediante cambiali scadenti oltre il termine ultimo per la conclusione del programma di investimento;
  - c) attraverso cessione di beni;
  - d) attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.

## Art. 14 Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
  - a) comunicare all'Ufficio Competente, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
  - b) avviare il programma di investimento entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente o suo delegato. L'ufficio competente o suo delegato, per motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo programma d'investimento, il termine di avvio degli investimenti.
  - c) richiedere all'Ufficio competente o suo delegato con istanza motivata l'autorizzazione alla modifica o variazione sostanziale dei contenuti, tipologia e prezzi e modalità di esecuzione del programma di investimenti ad eccezione di quanto previsto al successivo comma e. Le richieste di variazione devono essere caricate sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella "my page" della propria istanza, tramite connessione al sito istituzionale: [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) - sezione "Avvisi e Bandi, dandone comunicazione tramite PEC all'Ufficio competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta;
  - d) le richieste di variazione devono essere autorizzate dall'Ufficio competente o suo delegato;
  - e) ogni variazione del programma di investimenti va valutata al fine di verificarne la coerenza con il programma ammesso, il rispetto delle finalità e degli obiettivi del presente Avviso e comunque non potrà essere in contrasto con quanto previsto dalla Diagnosi Energetica o dalla certificazione ISO 50001. Le spese non autorizzate non saranno ritenute

ammissibili. In nessun caso l'approvazione di variazioni al programma di investimento potrà comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica;

- f) ultimare il programma di investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa. L'Ufficio competente o suo delegato, per motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo programma d'investimento, il termine di ultimazione degli investimenti. La data di ultimazione del programma di investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile così come definito all'**Allegato A**;
- g) comunicare all'Ufficio competente o suo delegato la data di ultimazione del programma di investimento entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa, e inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi tre mesi dal citato ultimo titolo di spesa, secondo le modalità di cui al precedente art. 13;
- h) fornire, durante la realizzazione degli investimenti, su richiesta della Regione Basilicata i dati sull'avanzamento del programma di investimento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del programma di investimento ammesso a finanziamento;
- i) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 dicembre 2026 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- j) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;
- k) non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni oggetto di agevolazione per un periodo minimo di 3 anni dal completamento delle operazioni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. È consentita la sostituzione di impianti/attrezzature divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente per la relativa autorizzazione;
- l) non trasferire la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di 3 anni dal completamento delle operazioni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese;
- m) è possibile la cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Basilicata.
- n) assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda. Comunque ogni variazione va comunicata all'Ufficio competente o suo delegato per la relativa approvazione;
- o) i beni e servizi dovranno essere acquistati da terzi a condizioni di mercato;

- p) riportare la dicitura “Bene rendicontato sull’Avviso Efficienza Energetica delle Imprese PO-FESR 2014-2020 – DGR Basilicata \_\_\_\_\_” sulle relative fatture, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro.
- q) Rispettare le modalità di informazione e comunicazione previste dall’allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013.

### Art. 15 Decadenza dall’agevolazione

1. L’Ufficio competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle forme e delle modalità di cui all’art. 10 comma 15 e comma 16, all’adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora:
- a) l’impresa beneficiaria non abbia restituito il provvedimento di concessione firmato digitalmente entro 10 giorni dalla data di notificata dello stesso nella casella PEC di destinazione dell’impresa;
  - b) il programma degli investimenti sia stato avviato prima dell’inoltro della candidatura;
  - c) il programma di investimenti non venga avviato entro il termine **perentorio** di 6 mesi dalla data di avvenuta comunicazione di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall’articolo 14 comma 1 lettera b);
  - d) non venga prodotta da parte dell’impresa la documentazione di cui all’art. 12 comma 1 entro i termini previsti dall’art. 12 comma 2;
  - e) a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi;
  - f) a seguito della notifica del provvedimento di concessione, l’impresa non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto provvedimento.

### Art.16 Revoche del contributo

1. L’ufficio regionale competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.mm.ii. e nel rispetto delle forme e delle modalità di cui all’art. 10 comma 15, all’adozione di provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
- a) il programma di investimento non venga ultimato entro il termine di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell’impresa, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall’art.14 comma 1 lettera f);
  - b) nel caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria prima che siano decorsi 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese successivi al completamento dell’investimento;

- c) a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi.
  - d) nel caso di variazioni del programma di investimento, rilevabile esclusivamente in fase di erogazione del saldo del contributo, che comportino uno scostamento del punteggio auto attribuito che non consente di restare nell'elenco delle istanze istruibili;
2. L'ufficio regionale competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle forme e delle modalità di cui all'art. 10 comma 15, all'adozione di provvedimenti di revoca parziale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
- a) nel caso di variazioni del programma di investimento, rilevabile esclusivamente in fase di erogazione del saldo del contributo, che comportino uno scostamento del punteggio auto attribuito che non consente di restare nell'elenco delle istanze istruibili si procederà alla revoca parziale del contributo nella stessa misura del citato scostamento rilevato rispetto a quanto previsto dalla Diagnosi Energetica;
  - b) qualora vengano alienati, ceduti o distolti dall'uso i beni, in modalità e forme diverse da quanto previsto al precedente articolo 14 comma 1 lettera k;
  - c) qualora i singoli beni materiali o immateriali oggetto del programma di investimento agevolato abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiore a quella prevista per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti;
3. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.

### Art. 17 Cumulo

1. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" per il periodo 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Avviso Pubblico non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi in relazione ai stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati dal presente Avviso Pubblico. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizza fondi pubblici, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal presente Avviso Pubblico per ciascun costo ammissibile.

## Art. 18 Privacy

1. I dati forniti dalle imprese alla Regione Basilicata saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR 2014-2020 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell’Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata.
4. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o suo delegato.
5. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.

## Art. 19 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

## Art. 20 Disposizioni finali

1. Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull’Avviso Pubblico all’indirizzo di posta elettronica certificata Avviso Efficienza Energetica delle Imprese. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura della finestra relativa alla prima valutazione intermedia di cui al precedente art. 10 comma 4. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito entro due giorni prima della data di apertura della apertura dello sportello integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.



2. I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.
3. La modulistica sarà disponibile sul portale: [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) e [www.pofesrbasilicata.it](http://www.pofesrbasilicata.it)
4. La struttura regionale competente per l'attuazione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
5. Il Responsabile del Procedimento per l'Amministrazione Regionale è il Dirigente dell'Ufficio Politiche di Sviluppo.

**Allegati:**

Allegato A - Definizioni

Allegato B – Contenuti minimi diagnosi

Allegato C - Modello di domanda telematica

Allegato D – Programma degli interventi

Allegato E – Quadro economico

Allegato F – Elementi per la verifica della sostenibilità del programma d'investimento candidato

Allegato G – Schema di perizia tecnica

Allegato H – Attestazione del proprietario

Allegato I – Attestazione copertura finanziaria

Allegato L – Schema di dichiarazione liberatoria